



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 106 DEL 05/08/2025

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO 2025.

Sindaco

PREMESSO CHE

la Città di Ladispoli è un Comune a vocazione turistica balneare e, pertanto, è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì promuovere un'immagine curata del litorale, in particolar modo nel periodo di Ferragosto, in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico;

CONSIDERATO CHE

in occasione del periodo di Ferragosto è consuetudine da parte dei fruitori delle spiagge libere intrattenersi oltre l'orario di balneazione per campeggiare ed accendere falò;

l'accensione dei falò sugli arenili rappresenta sia un pericolo ambientale che un pericolo per la pubblica incolumità e a norma dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione i trasgressori saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni e/o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare, con particolare attenzione agli arenili antistanti il Bosco di Palo e la Palude di Torre Flavia, ove vi sarà maggior controllo affinché si evitino accensioni di falò;

l'accensione delle cosiddette "lanterne cinesi", non essendo governabili nel volo, determina un vero pericolo per l'ambiente ed è spesso causa di innesco di incendi;

RITENUTO

assolutamente urgente ed improcrastinabile adottare un'apposita ordinanza finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, l'igiene pubblica, l'incolumità e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

necessario regolare l'accesso sugli arenili pubblici del Comune di Ladispoli, in deroga alla Ordinanza sindacale n. 47/2025, disciplinante l'uso del Demanio Marittimo nelle giornate del 14 e 15 agosto 2025;

RICHIAMATA

la nota protocollo n. 0052522/2025 del 05/08/2025 con la quale ARSIAL ha evidenziato la necessità di emettere un'ordinanza specifica che vieti l'accesso alla spiaggia nel tratto di arenile antistante il Bosco di Palo e la Palude di Torre Flavia, al fine di prevenire il rischio di eventuali incendi nel periodo



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

di Ferragosto;

VISTI

gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.L. 14/2017 come convertito nella L. 48/2017 in ordine al potere sindacale in materia di sicurezza pubblica;

lo Statuto comunale;

ORDINA

Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza e l'igiene pubblica dei litorali della Città di Ladispoli e fermo restante il divieto assoluto e permanente di campeggio e accensione dei falò:

1. il divieto di accedere sugli arenili pubblici del Comune di Ladispoli, compresa la frazione di Marina di San Nicola, dalle ore 19.30 nelle giornate del 14 e 15 agosto 2025, con particolare riferimento a quelli antistanti il Bosco di Palo e la Palude di Torre Flavia;
2. il divieto, nei giorni di cui al precedente punto, di permanenza sugli arenili pubblici oltre le ore 20.30;
3. il divieto, nei giorni di cui al punto 1, di vendere materiale infiammabile in prossimità degli arenili;
4. il divieto, nei giorni di cui al punto 1, di portare sugli arenili attrezzature e materiali che possano generare calore o dai quali possa generarsi una fiamma;
5. nel tratto di arenile pubblico prospiciente il lungomare Marina di Palo, area nella quale è prevista una apposita iniziativa comunale in data 14 agosto 2025, sarà consentita la fruibilità dell'arenile pubblico sino alle ore 01:30 del 15 agosto 2025;
5. il divieto assoluto di accendere e far volare le cosiddette "lanterne cinesi" su tutto il territorio comunale;
6. la chiusura del Parco pubblico del Bosco di Palo Laziale nei giorni 14 e 15 agosto 2025;

La presente ordinanza non si applica nelle aree demaniali date in concessione agli stabilimenti balneari.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Ladispoli, sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e la diffusione sugli organi di stampa.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Roma;
- Commissariato di P.S. di Ladispoli;
- Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
- Stazione dei Carabinieri di Ladispoli;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
- Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
- Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio;
- Città Metropolitana di Roma Capitale - Hub II “Sostenibilità territoriale” - Dipartimento XI “Geologico - Difesa del suolo e Aree Protette” Servizio 1 “Aree Protette tutela della biodiversità”;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale - Area Protezione e Gestione della Biodiversità;

AVVERTE

Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni contenute nella presente Ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;

-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco

GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)